

Compensazione di crediti fiscali non spettanti: è applicabile il termine di accertamento lungo?

di [Isabella Buscema](#)

Pubblicato il 3 Febbraio 2022

Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia per il **reato di indebita compensazione**, l'atto emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, deve essere **notificato**, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo**.

Sussiste, a tal riguardo, l'**equiparazione**, ai fini della verifica della tempestività dell'azione di recupero, dell'ipotesi della **inesistenza del credito d'imposta indebitamente portato in compensazione**, che prevede il raddoppio dei termini di accertamento, all'ipotesi della **mera non spettanza del credito**?

La risposta a tale quesito è stata fornita da un innovativo **recente intervento della Cassazione**, in antitesi a un precedente orientamento dello stesso giudice di legittimità.

Credito inesistente e credito non spettante: il principio

Si intende **inesistente** il **credito** in relazione al quale **manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo** e la cui **inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli** di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il "**nuovo**" art. 13, comma 5, terzo periodo, del d.lgs. n. 471/1997, come introdotto dall'art. 15 del d.lgs. n. 158/2015, si spinge a dettare la **definizione normativa di credito "inesistente"**, tale essendo il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 e all'art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972.



Il credito fiscale illegittimamente utilizzato dal contribuente può dirsi "inesistente" quando ne manca il presupposto costitutivo (ossia, quando la situazione giuridica creditoria non emerge dai dati contabili-patrimoniali-finanziari del contribuente) e quando tale mancanza sia evincibile dai controlli automatizzati o formali sugli elementi dichiarati dal contribuente stesso o in possesso dell'anagrafe tributaria, banca dati pubblica disciplinata dal d.P.R. n. 605 del 1973, su cui detti controlli anche si fondano.

Non è affatto casuale, del resto, che il raddoppio dei termini di decadenza in discorso sia collegato alla non immediata riscontrabilità da parte del fisco, mediante i suddetti controlli, del carattere

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento